

INDICE

INDICE	1
PREMESSA	2
Art. 1 - SCOPO DEL CODICE ETICO	2
Art. 2 - DESTINATARI	2
ART. 2.1 DIRITTI E DOVERI DEI DESTINATARI	3
2.1.1 OBBLIGATORIETÀ	3
2.1.2 DOVERE DI RISERVATEZZA	3
2.1.3 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE	3
2.1.4 TUTELA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE	3
2.1.5 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, ALLE MOLESTIE E AGLI ABUSI	4
2.1.6 ASTENSIONE DALLE SCOMMESSE	5
2.1.7 SALVAGUARDIA DEI BENI SOCIETARI E FEDERALI	6
2.1.8 TUTELA DELLA PRIVACY	6
2.1.9 CONFLITTO DI INTERESSI	6
2.1.10 ABUSO D'UFFICIO	6
ART. 3 – CODICI DI CONDOTTA	7
ART. 3.1 – CODICE DI CONDOTTA GENERALE PER TUTTI I DESTINATARI	7
ART. 3.2 - CODICE DI CONDOTTA SPECIFICO STAFF TECNICO (ALLENATORI, PREPARATORI FISICI, PREPARATORI MENTALI, INSEGNANTI DI DANZA, COREOGRAFI, MEDICI, FISIOTERAPISTI, NUTRIZIONISTI, OSTEOPATI, ECC)	7
ART. 3.2 CODICE DI CONDOTTA DELL'ATLETA	9
ART. 3.3 CODICE DI CONDOTTA DEL GENITORE:	10
ART. 3.4 CODICE DI CONDOTTA DEL DIRIGENTE:	10
Art. 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE	11
4.1 SEGNALAZIONI	12
4.2 - AZIONI PREVENTIVE	12
Art. 5 - SANZIONI	13
Art. 6 NORMA DI CHIUSURA	14
PRINCIPI OLIMPICI	14
PRINCIPIO DI LEGALITÀ	14
PRINCIPI DI LEALTÀ SPORTIVA	14
PRINCIPIO DI NON VIOLENZA.....	14
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.....	14
PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PERSONA.....	14
PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE	15
PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ.....	15

PREMESSA

Il presente Codice Etico assorbe e integra quanto previsto nel Codice Etico (approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 368 del 2022), in ottemperanza a quanto richiesto dalle linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori, approvato con Delibera del Consiglio Federale n.209/2023.

Il presente documento illustra i doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI stesso, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

Obiettivo del presente documento è quello di evidenziare le modalità e gli ambiti di attuazione che risultano in linea con i valori etici ritenuti importanti per l'A.S.D Ice Pole Pinerolo (d'ora in avanti solo Associazione) in merito al proprio specifico ambito di attività. Le norme contenute nel Codice integrano e completano le disposizioni dell'ordinamento giuridico generale e dell'ordinamento sportivo settoriale; esse costituiscono la base per la loro corretta interpretazione come regole di condotta per i soggetti destinatari (come infra definiti), e come base di valutazione degli organi di giustizia sportiva.

Le norme del presente codice si intendono integrate per quanto qui non specificatamente disposto dai Codici Etici emanati dalle Federazioni Internazionali di riferimento (IIHF, ISU, WCF, IFI).

Art. 1- SCOPO DEL CODICE ETICO

Lo scopo del presente documento è delineare delle linee guida comportamentali che permettano di creare un ambiente sportivo sano ove tutti possano vivere un'esperienza educativa e di crescita positiva.

I codici di condotta (vedi art. 3) hanno altresì lo scopo di garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori. Tutti i destinatari del presente Codice Etico sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

Art. 2- DESTINATARI

Il Codice Etico è vincolante e deve essere osservato:

- da tutto il personale dell'Associazione e da ogni soggetto che, in qualunque modo, svolge attività in nome e/o per conto dell'Associazione, inclusi coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione della Società, i Revisori, i collaboratori, i team leader, i partner ed i consulenti esterni;
- da tutti gli atleti dell'Associazione e dei relativi genitori (o di chi ne fa le veci), d'ora in avanti denominati nel loro insieme "Destinatari".

ART. 2.1 DIRITTI E DOVERI DEI DESTINATARI

2.1.1 OBBLIGATORietà

I Destinatari del Codice Etico, dal momento del loro tesseramento presso l'Associazione, sono automaticamente obbligati a conoscerlo, osservarne e rispettarne i principi ed i valori di riferimento ed a conformarsi alle norme comportamentali ivi presenti. La conoscenza e l'adeguamento alle prescrizioni del Codice rappresentano un requisito indispensabile ai fini dell'instaurazione e del mantenimento di rapporti collaborativi con terzi, nei confronti dei quali l'Associazione si impegna a diffondere ogni connessa informativa.

2.1.2 DOVERE DI RISERVATEZZA

Tutti coloro che operano per conto dell'Associazione sono tenuti a mantenere il più stretto e assoluto riserbo su tutte le informazioni relative alle situazioni societarie interne delle quali siano a conoscenza in virtù dell'attività svolta per l'Associazione.

E' richiesto a tutto lo staff tecnico e ai dirigenti operanti all'interno dell'Associazione massimo riserbo e obbligo di non divulgare a nessuno informazioni e notizie in merito ad eventi riguardanti segnalazioni prima che gli organi competenti abbiano deciso come procedere in merito. In particolare sono tenuti a non divulgare notizie di atti e provvedimenti prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate.

I destinatari si impegnano altresì a comunicare all'esterno informazioni veritiere e trasparenti; le informazioni riservate sono gestite con adeguate procedure interne, trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

In nessun caso i destinatari del presente Codice si prestano a divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi, sia riguardanti le attività dell'Associazione, che le relazioni esterne da essa intraprese in generale.

2.1.3 LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Le stesse restrizioni etiche che si applicano a qualsiasi dichiarazione valgono anche per l'uso dei social media. Nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è permessa in qualsiasi sito, sede o area di eventi o di attività soggetta all'applicazione del presente Codice Etico. I Destinatari del Codice Etico hanno la possibilità di esprimere i propri punti di vista nelle zone e centri riservati ai media (conferenze stampa e interviste; team meeting; canali tradizionali o digitali; social media; prima dell'inizio della competizione etc.) garantendo che l'espressione ed il gesto siano in linea con i principi di legalità e di lealtà sportiva richiamati dal presente Codice Etico, non dovendo mai essere indirizzati - direttamente o indirettamente contro persone, paesi, organizzazioni e/o la loro dignità e senza mai arrecare o rischiare di arrecare disturbo o intromissione e/o danno alle persone e/o cose. Qualsiasi forma di espressione non deve violare, in nessun modo, e/o arrecare danno all'immagine dell'Associazione, della Federazione e di tutti i loro rappresentanti, venendo meno uno dei principi ispiratori di questo Codice Etico o violando una delle indicazioni riportate nei codici di condotta.

2.1.4 TUTELA DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE

Ferme restando le previsioni di legge e contrattuali in materia di doveri dei lavoratori, ai dipendenti e ai collaboratori (anche quelli che offrono servizio volontario), sono richiesti professionalità, onestà, dedizione, lealtà, spirito di collaborazione e rispetto reciproco.

È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone, a tal fine l'Associazione vieta di ricercare informazioni o effettuare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti o collaboratori.

A tutti identicamente sono assicurate le medesime opportunità di esprimere il proprio potenziale professionale.

Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità deve essere esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.

L'associazione e i dipendenti e/o collaboratori si impegnano reciprocamente ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dal contratto di lavoro e/o di collaborazione secondo quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

2.1.5 CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE, ALLE MOLESTIE E AGLI ABUSI

I Destinatari del presente Codice Etico dovranno astenersi ed impegnarsi a prevenire ogni forma di molestia, violenza di genere ed ogni altra condizione di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Definizione di Molestie e Abusi

Le persone soggette al Codice Etico dovranno pertanto astenersi da ogni forma di molestie e abusi, siano essi sessuali, fisiche o psicologiche, che si verifichino isolati o in combinazione o che consistano in un incidente singolo o in una serie di incidenti, di persona o online (tra cui, ma non limitatamente, ai social media) e in particolare da qualsiasi forma di abuso di autorità, per es. dall'uso improprio di una posizione d'influenza, potere o autorità nei confronti di un'altra persona. L'abuso può anche assumere la forma di negligenza.

In particolar modo si intendono:

- per "**abuso psicologico**", qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- per "**abuso fisico**", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping;
- per "**molestia sessuale**", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio

del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;

- per “**abuso sessuale**”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato ad attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati e/o nel coinvolgere il tesserato in dialoghi inappropriati.
- per “**negligenza**”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- per “**incuria**”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- per “**abuso di matrice religiosa**”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- per “**bullismo, cyberbullismo**”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
- per “**comportamenti discriminatori**”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

2.1.6 ASTENSIONE DALLE SCOMMESSE

I destinatari del presente Codice Etico devono astenersi dal partecipare agli eventi organizzati dagli operatori di scommesse sportive e a tutte le forme di attività connesse alle scommesse sportive relative a qualsiasi evento/attività FISG, dei Giochi Olimpici Invernali, i Giochi olimpici invernali della gioventù e qualsiasi altro evento/attività in cui sono rappresentati gli sport FISG. In particolare, non devono scommettere su alcun evento, indipendentemente dalla loro partecipazione a tale evento o alla loro disciplina di appartenenza.

Le persone soggette al Codice Etico non devono partecipare ad alcuna attività illegale di scommesse indipendentemente dallo sport coinvolto. Dandosi atto che ai fini del presente articolo, si intende per "scommesse" un'attività di scommesse sportive in base alla quale viene effettuata una puntata/scommessa sul risultato di un evento sportivo al fine di vincere denaro. Salvo dove

espressamente indicato, il presente Codice Etico non si applica ad altri giochi d'azzardo (servizi di poker e casinò) o giochi d'azzardo come servizi di lotterie, bingo, gratta e vinci o servizi di vendita promozionale costituiti da giochi promozionali.

2.1.7 SALVAGUARDIA DEI BENI SOCIETARI E FEDERALI

Tutti i destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare i beni dell'Associazione e di proprietà federale, identificabili nei beni mobili e immobili, inclusi impianti ed attrezzature sportive, nonché le risorse informatiche e tecnologiche, inclusa la posta elettronica ed i supporti informatici. L'utilizzazione degli stessi dovrà essere responsabile e diligente, nonché in linea con le procedure federali e le indicazioni fornite dalla FISG (in linea da quanto previsto dal documento di "Archiviazione, Privacy e Sicurezza").

Gli utilizzatori dell'Associazione sono tenuti ad utilizzare le dotazioni soltanto per l'espletamento delle mansioni a cui è preposto. È, pertanto, tassativamente vietato ai dipendenti/collaboratori agire con i mezzi associativi e/o federali, siano essi informatici, tecnici o di qualunque altro tipo, per il conseguimento di fini o interessi privati o in concorrenza con le attività federali.

2.1.8 TUTELA DELLA PRIVACY

L'Associazione si uniforma alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali e sensibili. Con riguardo al trattamento dei dati personali, l'Associazione si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte ad informare ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento, sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione.

2.1.9 CONFLITTO DI INTERESSI

I destinatari del Codice etico sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui possano essere coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate. Nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità, parimenti in ogni altro caso in cui il compimento di un'azione o di un comportamento possa compromettere il rispetto del principio di imparzialità ed indipendenza, è necessario astenersi.

Pertanto, i destinatari del presente Codice Etico devono:

- rivelare tempestivamente un interesse personale in qualsiasi situazione che possa ragionevolmente essere considerata coinvolta in un conflitto di interesse;
- astenersi dal prendere o influenzare decisioni che comportino un guadagno personale o familiare o una vasta popolarità;
- astenersi dal fornire favori ingiustificati a terze parti o associati o tesserati.

2.1.10 ABUSO D'UFFICIO

Nessuno deve abusare del ruolo rivestito, né attuare azioni contrarie al proprio incarico, omettere o posticipare un atto per interessi personali o di terzi. Nessuno può ricevere o richiedere benefici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, per compiere, omettere o ritardare un atto del proprio ufficio.

ART. 3 – CODICI DI CONDOTTA

ART. 3.1 – CODICE DI CONDOTTA GENERALE PER TUTTI I DESTINATARI

- Astenersi dal prestare la propria attività per l'Associazione sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa e/o collaborazione;
- Astenersi dalla pratica del fumo nelle aree di lavoro secondo l'art. 51 della Legge 16.01.2003 n.3;
- Astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o scherzo. Lo stesso comportamento va tenuto delle comunicazioni tramite social media;
- Astenersi dal ledere la dignità, il decoro e/o il prestigio della Federazione, degli Organi Federali, dell'Associazione e dei loro rispettivi rappresentati;
- Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- Collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali e collettive);
- Avere un atteggiamento responsabile laddove si ritenga necessario procedere con la segnalazione di eventi/situazioni che violano il presente codice etico;
- Astenersi dal calunniare o accusare ingiustamente altri tesserati;
- Partecipare nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie mansioni, al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi;
- Segnalare, senza indugio, al Responsabile contro abusi, violenza e discriminazione (di qui in avanti Responsabile Tutela Minori) interno all'Associazione, situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

ART. 3.2 - CODICE DI CONDOTTA SPECIFICO STAFF TECNICO (ALLENATORI, PREPARATORI FISICI, PREPARATORI MENTALI, INSEGNANTI DI DANZA, COREOGRAFI, MEDICI, FISIOTERAPISTI, NUTRIZIONISTI, OSTEOPATI, ECC)

- Agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico;
- Comunicare e condividere con gli atleti gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti a cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- Coinvolgere gli atleti nelle decisioni che li riguardano personalmente;
- In caso di conflitti, impegnarsi a trovare soluzioni aperte, giuste ed umane;
- Non utilizzare alcun tipo di violenza e/o abuso (vedi art. 2.1.4) contro gli atleti;
- Educare gli atleti all'auto-responsabilità e all'autonomia, anche in vista del loro avvenire;
- Educare i loro atleti ad avere:
 - o un comportamento socialmente positivo all'interno della comunità di allenamento,
 - o un comportamento leale in competizione ed al di fuori di essa ed il necessario rispetto nei confronti di tutte le altre persone coinvolte nell'attività sportiva,
 - o un rapporto responsabile con l'ambiente in cui vivono;
- Creare buone relazioni di stima e rispetto reciproci con le persone che vivono lo stesso sport e gli stessi spazi con la stessa passione anche se appartenenti ad altre società sportive;

- Esprimere con i propri comportamenti che l'interesse degli atleti, la loro salute, il loro benessere e la loro felicità stanno al di sopra dei propri interessi e degli obiettivi di riuscita dell'Associazione;
- Far sì che tutti gli interventi che vengono attuati in allenamento siano consoni all'età, all'esperienza e all'attuale stato psico-fisico degli atleti;
- Considerare che non esistono solo i campioni, premiando l'impegno oltre che i risultati;
- Avere un atteggiamento umile e trasmettere questo valore agli atleti che allena, soprattutto a coloro che risultano essere più talentuosi;
- Evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- Astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore, anche attraverso comunicazioni online e/o telefoniche;
- Interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile Tutela Minori;
- Non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati tra gli atleti, soprattutto se minorenni;
- Realizzare, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- Segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi comportamentali degli atleti a loro affidati;
- Dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- Sostenere i valori dello sport educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive;
- Conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- Garantire che qualsiasi trattamento di assistenza sanitaria (ad es. visita medica, assistenza post infortunio, trattamento fisioterapico), si svolga in modo aperto e in ambiente supervisionato, piuttosto che al chiuso o in privato e sempre con la presenza di un soggetto terzo (altro giocatore/giocatrice, adulto);
- Evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- Non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
- Non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- Non acquisire, detenere, pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini, sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria (sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto) e al di là delle finalità educative, formative e/o promozionali concordate con l'Associazione;

- Rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- Segnalare tempestivamente alle persone di riferimento ogni comportamento subito ovvero conosciuto che sia in contrasto con i valori espressi nel codice etico che l'Associazione intende promuovere e garantire (anche se operato da persone che dovrebbero esserne promotori come altri allenatori, genitori, collaboratori e dirigenti).

ART. 3.2 CODICE DI CONDOTTA DELL'ATLETA

- Praticare lo sport con passione e buona volontà, non dimenticando mai che lo sport è innanzitutto un gioco;
- Rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza, rispetto e sostegno reciproco;
- Frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l'integrità delle strutture per la pratica sportiva;
- Informare il proprio tecnico di riferimento in caso di impossibilità ad essere presente all'allenamento, motivando l'assenza;
- Comunicare al proprio tecnico la presenza di sintomi e/o malattie che potrebbero pregiudicare la propria salute nell'attività agonistica (es. dolori muscolari, febbre, allergie, ecc);
- Evitare tassativamente comportamenti antisportivi, bestemmie e comportamenti fuori luogo in ogni momento dell'attività sportiva e all'interno dell'impianto sportivo;
- Rispettare l'avversario ed i propri compagni sia in pista sia fuori dalla pista, impegnandosi a creare e mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- Rispettare le norme ed accettare le decisioni dell'allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili;
- Adottare un comportamento adeguato all'etica sportiva sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta;
- Aver cura della divisa sociale, di tutto il materiale logato (o marchiato) fornito, nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso;
- Dare il massimo delle proprie possibilità nell'intento di favorire il successo della società;
- Ricordarsi che non si gareggia solo per sé stessi, ma che in gara si rappresentano anche i propri compagni di squadra;
- Comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo la gara;
- Adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, dei dirigenti e dei giudici;
- Mantenere un comportamento consono alle linee guida del codice etico, anche attraverso i social network, ogni qualvolta si si muove in rappresentanza della società;
- Non utilizzare alcun tipo di violenza e/o abuso (vedi art. 2.1.4) ogni qual volta che si partecipa alle attività promosse dall'Associazione;
- Prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- Collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali e collettivi);
- Non utilizzare in modo inappropriato i dispositivi elettronici (in particolare cellulari), in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;
- Rifiutare ogni forma di doping;
- Astenersi dal consumo di bevande alcoliche (se minorenni) all'interno della struttura societaria;

- Segnalare alle persone di riferimento ogni comportamento subito, ovvero conosciuto, che sia in contrasto con i valori etici che questo codice intende promuovere e garantire (anche se operato da persone che dovrebbero esserne promotori come allenatori, collaboratori e dirigenti).

ART. 3.3 CODICE DI CONDOTTA DEL GENITORE:

- Condividere promuovere i valori e gli obiettivi dell'attività dell'Associazione;
- Aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l'attività sportiva, sia essa agonistica o non agonistica;
- Creare buone relazioni di stima e rispetto reciproci con le persone che vivono lo stesso sport e gli stessi spazi con la stessa passione;
- Essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione;
- Non fare carico sui figli delle proprie ambizioni;
- Non criticare allenatori o dirigenti dell'Associazione in presenza dei figli (e/o di altri genitori così da alimentare un clima nefasto);
- Riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri atleti;
- Accettare le decisioni prese dagli allenatori/allenatrici/istruttori/istruttrici condividendo la metodologia adottata e non venendo meno al patto di fiducia reciproco;
- Accettare le decisioni dell'allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili;
- Rispettare gli altri genitori dei tesserati evitando commenti e azioni che possano screditare o mettere in cattiva luce gli altri genitori e di conseguenza i loro figli;
- Non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi atleta/allenatore/dirigente/membro dello staff;
- Evitare e prevenire qualsiasi tipo di violenza e/o abuso (vedi art. 2.1.4) ogni qual volta che si partecipa alle attività promosse dall'Associazione;
- Rispettare la privacy dei minori, come ad esempio non entrare negli spogliatoi senza prima chiedere il permesso all'allenatore o al dirigente sportivo di riferimento;
- Segnalare al Responsabile Tutela Minori ogni comportamento subito ovvero conosciuto che sia in contrasto con i valori etici che questo codice intende promuovere e garantire (anche e soprattutto se operato da persone che dovrebbero esserne promotori come allenatori, collaboratori e dirigenti).

ART. 3.4 CODICE DI CONDOTTA DEL DIRIGENTE:

- Promuovere iniziative con gratuità e passione per creare un ambiente sano dove poter vivere lo sport in sicurezza e serenità;
- Creare buone relazioni di stima e rispetto reciproci con le persone che vivono lo stesso sport e gli stessi spazi con la stessa passione anche se appartenenti ad altre società sportive: evitare comportamenti sottesi a creare divisioni all'interno ed all'esterno dell'Associazione;
- In caso di conflitti impegnarsi a trovare soluzioni aperte, giuste ed umane;
- Non utilizzare alcun tipo di violenza e/o abuso (vedi art. 2.1.4) contro gli atleti;
- Evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- Astenersi da creare situazioni di intimità con il tesserato minore, anche attraverso comunicazioni online;

- Interrompete senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile Tutela Minori;
- Non consentire giochi, frasi, atteggiamenti, sessualmente provocatori o inappropriati tra gli atleti, soprattutto se minorenni;
- Realizzare, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- Evitare di passare del tempo da soli con i minori lontano da altri soggetti;
- Non lasciare che i minori rimangano senza adeguata supervisione nel corso delle attività e, al termine delle stesse, accertarsi che lascino l'impianto sportivo accompagnati da un proprio genitore o da una persona autorizzata, qualora i minori non siano stati preventivamente autorizzati a lasciare l'impianto autonomamente e senza la presenza di un adulto. Ogni autorizzazione deve essere debitamente sottoscritta dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sull'atleta minore;
- Non utilizzare i social media in maniera inappropriata, non coinvolgere i minori nelle conversazioni private sui social media e non pubblicare mai commenti o condividere immagini che potrebbero compromettere il loro benessere o causare loro danni;
- Non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo ovvero digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria (sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto) e al di là delle finalità educative, formative e/o promozionali concordate con l'Associazione;
- Rispettare la privacy dei minori, specie in luoghi particolarmente sensibili i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- Esprimere con i propri comportamenti che l'interesse degli atleti e degli allenatori, la loro salute, il loro benessere e la loro felicità stanno al di sopra dei propri interessi ovvero di quello di altre persone (familiari, amici e conoscenti) che operano dentro oppure fuori l'Associazione;
- Segnalare al Responsabile Tutela Minori ogni comportamento subito ovvero conosciuto che sia in contrasto con i valori etici che questo codice intende promuovere e garantire (anche e soprattutto se operato da persone che dovrebbero esserne promotori come allenatori, collaboratori e dirigenti).

Art. 4- MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE

Chiunque svolga a qualunque titolo la propria attività a favore dell'Associazione, in ambito di attività federali, è tenuto a conoscere le norme contenute nel Codice e le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione, derivanti dalla Legge o da procedure e regolamenti interni.

Ciascun destinatario deve altresì accettare in forma esplicita i propri impegni derivanti dal presente Codice, nel momento di costituzione del rapporto con l'Associazione.

Il presente documento e tutte le informazioni inerenti le policy di tutela minori sono regolarmente aggiornate e consultabili sul sito: <https://icepolepinerolo.it>

4.1 SEGNALAZIONI

Tutti i Destinatari del Codice Etico dell'Associazione hanno il dovere morale di comunicare e/o segnalare quei comportamenti che, per come meglio descritti negli articoli che seguono, ritengono lesivi del presente Codice Etico. L'Associazione non tollera alcun tipo di ritorsione nei confronti dei collaboratori che fanno segnalazioni in buona fede.

Chiunque sia stato coinvolto o abbia osservato un presunto incidente di molestie o abusi o di comportamento contrario al presente codice etico può presentare una dichiarazione di reclamo contro il presunto colpevole inviando la segnalazione:

- tramite mail tutelaminori@icepolepinerolo.it che fa riferimento al Responsabile Tutela Minori, nominato internamente all'Associazione

oppure

- tramite il portale federale, afferente al Safeguarding Officer nominato da FISG, che permette le segnalazioni in totale anonimato seguendo le istruzioni al seguente link <https://www.fisg.it/codice-etico/>

Qualora la segnalazione pervenisse attraverso il canale interno, il Responsabile Tutela Minori provvederà:

- ad avvisare i genitori o il tutore legale del minore qualora la denuncia coinvolga un minore come presunta vittima, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza del minore;
- inoltrare al Safeguarding Officer FISG le situazioni emerse da denuncia e/o segnalazione;
- ad allertare le autorità competenti laddove la denuncia presupponga un'ipotesi di reato;
- ad adottare misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria/ritorsione ai tesserati che in buona fede abbiano presentato denuncia o segnalazione;
- stimolare adeguati comportamenti di quick-response in ambito endo-associativo da adottare in caso di presunti comportamenti lesivi o per ogni altra violazione dei protocolli di condotta (vedi art.5).

L'Associazione non può essere responsabile della presa in carico di segnalazioni non pervenute attraverso il canale ufficiale di segnalazione interna illustrato nel paragrafo precedente.

4.2 - AZIONI PREVENTIVE

Le misure di prevenzione e gestione dei rischi adottate dall'Associazione comprendono:

- controllo del casellario e dei carichi pendenti di allenatori, tecnici, dipendenti, medici e altri soggetti a contatto con atleti minorenni;
- codici di condotta volti a regolamentare la condotta dei tecnici, dei dirigenti e di tutto lo staff durante gli allenamenti (es. gestione separata degli spogliatoi);
- protocolli di condotta specifici per le trasferte delle squadre miste;
- codici di comportamento specifici per atleti maggiorenni e minorenni, genitori, staff e allenatori con lo scopo di condividere i medesimi principi di non discriminazione e non violenza durante la pratica sportiva in ogni tempo e luogo in cui essa avvenga;
- momenti di formazione per allenatori e staff sulle tematiche di inclusione e non violenza nell'ambiente sportivo;

- momenti di formazione per atleti sulle tematiche di rischio adolescenziale (es. disturbi alimentari, abuso di sostanze, corretta gestione dell'emozione, fair play, bullismo e cyberbullismo, ecc.)
- momenti di formazione per genitori sulle tematiche legate al corretto supporto genitoriale allo sport;
- presenza e diffusione delle modalità per segnalare eventuali abusi e violenze da parte di allenatori e staff, allertando prontamente il responsabile della tutela minori e il responsabile federale delle politiche di safeguarding;
- possibilità per i tesserati di ricevere assistenza psicologica e/o psicoterapeutica ad accesso dedicato;

Art. 5- SANZIONI

In caso di accertata violazione del Codice Etico da parte di tesserati FISG, la valutazione del profilo sanzionatorio e disciplinare da avviare sarà effettuata dal Procuratore Federale e seguirà gli tier della giustizia sportiva della FISG.

Nel caso in cui la violazione sia inerente le obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti e/o collaboratori e/o dai soggetti che a qualunque titolo prestano attività a favore dell'Associazione, il Presidente ed il Consiglio Direttivo, laddove ritenuto necessario, adotteranno i conseguenti provvedimenti per la tutela degli interessi societari e compatibilmente con la normativa applicabile.

I provvedimenti interni possono essere, a seconda della gravità dell'accaduto:

- richiamo verbale non ufficiale nei casi di mancanze di minore entità;
- richiamo ufficiale scritto nei casi di ripetute trasgressioni non gravi o in presenza di singola trasgressione di significativa entità;
- sospensione temporanea dall'attività nei casi di grave violazioni delle norme;
- sospensione definitiva dall'attività e allontanamento dalla vita dell'Associazione nei casi di gravi violazioni delle norme e/o di comportamenti incompatibili con i valori e con il codice di condotta senza il diritto di vedersi rimborsata tutta o in parte la quota di iscrizione versata;
- ammenda e rimborso delle spese sostenute, in caso di atti che provocano danneggiamenti ai materiali e alle strutture dell'Associazione, per il ripristino del bene comune;
- partecipazione in attività di beneficio sociale nell'ambito degli eventi organizzati dall'Associazione;
- ammenda e rimborso spese di procedimento per qualunque tipo di illecito sportivo rilevato durante una competizione.

I provvedimenti sopra citati devono rispettare il principio di proporzionalità, tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali l'età dei soggetti coinvolti, le condizioni o le menomazioni psico-fisiche della vittima) ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall'ordinamento della FISG.

Inoltre, per qualsiasi violazione del presente Codice Etico da parte dei tesserati a cui è rivolto, è fatto salvo il diritto e la facoltà del Procuratore federale e della stessa Federazione di rimettersi integralmente, per quanto concerne il profilo sanzionatorio dei soggetti sportivi tesserati, alle decisioni degli Organi di Giustizia sportiva e/o Ordinaria competenti.

Art. 6 NORMA DI CHIUSURA

Oltre al contenuto delle norme sopra indicate dovrà ritenersi contrario al presente Codice ogni comportamento che nel caso concreto violi i principi in esso richiamati e qui di seguito esplicitati:

PRINCIPI OLIMPICI

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad assicurare nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la vigorosa osservanza dei valori olimpici, del rispetto delle leggi nazionali e sportive e dell'antidoping. Questi valori incorporano i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le discriminazioni e contro ogni distorsione dei valori sportivi.

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano ad osservare, senza evasioni ed elusioni, e ad interpretare correttamente nel loro reale valore sia le leggi della Repubblica, sia tutti i regolamenti promanati dalle Istituzioni sportive nazionali e internazionali, con particolare attenzione a quelli adottati dalla FISG e dalle Federazioni internazionali a cui la FISG aderisce.

I soggetti destinatari del Codice Etico si impegnano a promuovere condotte di vigilanza attiva al fine di prevenire e segnalare senza indugio ogni condotta lesiva della lealtà sportiva e/o illecita in generale

PRINCIPI DI LEALTÀ SPORTIVA

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportarsi sia nei rapporti agonistici, sia in quelli di natura amministrativa con la massima lealtà reciproca, osservando tutte le comuni prassi del fair play sportivo. Si impegnano altresì a perseguire i legittimi risultati agonistici nel rigoroso rispetto delle regole, rifiutando e denunciando ogni pratica che possa, anche potenzialmente, alterare la normalità e la verità del risultato sportivo. Si impegnano pertanto a denunciare la pratica di doping e altri eventuali fattori che possano concorrere a falsare i risultati degli eventi sportivi ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

PRINCIPIO DI NON VIOLENZA

I soggetti destinatari del Codice etico non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualche modo incitino alla violenza o ne costituiscano apologia; devono altresì astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario e dei compagni nelle gare e nelle competizioni sportive.

PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

I soggetti destinatari del Codice etico devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche, all'orientamento sessuale, alle condizioni socio-economiche e alle preferenze di abbigliamento.

PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PERSONA

I soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a garantire condizioni di attività sportiva rispettose della dignità individuale e ad osservare con scrupolosa diligenza e responsabilità il rispetto dell'integrità fisica, morale e culturale della persona. L'Associazione e i suoi Dirigenti si impegnano a

vigilare rigorosamente al fine di impedire ogni ricorso a pratiche dopanti; si impegna a promuovere e tutelare in particolare la formazione dei giovani sportivi, sia sul piano tecnico sportivo, sia favorendo e comunque non ostacolando la prosecuzione dei cicli scolastici e universitari di ciascuno. I destinatari del Codice etico, ed in particolare l'Associazione e il personale medico afferente ad essa, assicura la tutela dei dati personali degli atleti, specialmente di quelli a presidio di libertà e dignità della persona e come presupposto della corretta convivenza sportiva.

PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

Nella consapevolezza della funzione sociale e culturale dello sport in Italia, i soggetti destinatari del Codice etico si impegnano a comportamenti di responsabilità nei confronti della comunità sportiva nel suo complesso, con particolare attenzione al mondo degli spettatori sostenitori.

PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ

I destinatari del Codice etico devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti in funzione dell'attività svolta nell'ambito sportivo.